



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d'iniziativa dei senatori LUCHERINI e MORGONI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 GIUGNO 2014**

Estensione dei benefici normativi ai medici specializzandi ammessi alle scuole di specializzazione universitarie negli anni dal 1993 al 2005

ONOREVOLI SENATORI. - I medici che hanno iniziato i corsi di specializzazione a partire dall'anno accademico 1991-1992 hanno, con sacrificio e dedizione, dedicato la propria attività professionale per l'intera durata del corso di formazione *post lauream*, espletando le prestazioni mediche di specializzazione nelle strutture ospedaliere in cui erano inseriti a tempo pieno ed in regime di esclusività.

La normativa europea, e segnatamente, le direttive europee 75/362/CEE e 75/363/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975 e 82/76/CEE del Consiglio, del 26 gennaio 1982, in materia di formazione dei medici specialisti e dei corsi per il conseguimento dei relativi diplomi, infatti, avevano prescritto per tutti gli Stati membri le condizioni e le modalità di svolgimento dei vari corsi di specializzazione ed avevano stabilito condizioni omogenee di accesso e di formazione, prevedendo che le attività di formazione, sia a tempo pieno, sia a tempo ridotto, dovessero formare oggetto di «adeguata remunerazione».

Solo successivamente ad una pronuncia della Corte di giustizia delle Comunità europee, con sentenza del 7 luglio 1987 (causa C-49/86), la quale ha dichiarato che la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del Trattato CEE, e con notevole ritardo, il legislatore nazionale, con decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, ha dato attuazione alle predette direttive, riordinando l'accesso alle scuole di specializzazione e le relative modalità di formazione, adottando il sistema della formazione a tempo pieno (articolo 1, comma 1) e stabilendo il divieto, per tutta la durata del corso di formazione di eserci-

tare attività libero professionali esterne alle strutture assistenziali in cui si effettua la specializzazione ed ogni rapporto convenzionale o precario con il Servizio sanitario nazionale (articolo 5, comma 1) ed un trattamento economico non retributivo di lire 21.500.000 annuali, da incrementarsi al tasso annuale di inflazione e rideterminarsi ogni triennio con decreto ministeriale (articolo 6, comma 1).

Tale norma, peraltro, è rimasta inattuata nella parte in cui si prevedeva la rivalutazione, restando inalterata sino all'anno 2007, in virtù delle previsioni di cui alle leggi 28 dicembre 1995 n. 549 e 27 dicembre 2002, n. 289.

In data 5 aprile 1993 veniva approvata la direttiva 93/16/CEE del Consiglio, recepita nel nostro ordinamento con decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, il quale ha modificato l'assetto normativa instaurato dal precedente decreto legislativo n. 257 del 1991 di attuazione della suddetta direttiva in materia (82/76/CEE del Consiglio), abrogandolo.

In particolare, al titolo VI (Formazione dei medici specialisti) l'articolo 37, comma 1, del nuovo decreto attuativo prevedeva all'atto dell'iscrizione alle scuole di specializzazione, la stipula di uno specifico contratto annuale di formazione (lavoro), rinnovabile anno per anno per la durata pari a quella del corso di specializzazione, «finalizzato esclusivamente all'acquisizione delle capacità professionali inerenti al titolo di specialista, mediante la frequenza programmata delle attività didattiche formali e lo svolgimento di attività assistenziali funzionali alla progressiva acquisizione delle competenze previste dall'ordinamento didattico

delle singole scuole, in conformità alle indicazioni dell'Unione europea».

Il suddetto decreto legislativo, all'articolo 39, stabiliva che al medico in formazione specialistica, per tutta la durata legale del corso, dovesse venire corrisposto un trattamento economico annuo, onnicomprensivo, a scadenze mensili, determinato con decreto ministeriale, ogni tre anni e che i datori di lavori, università e regione, avrebbero dovuto corrispondere una contribuzione mensile nella misura del 75 per cento di quella ordinaria per il settore sanitario.

Il suddetto decreto legislativo all'articolo 46 prevedeva, comunque, che le disposizioni di cui agli articoli 39 e 41 (relative alla parte economica) si sarebbero applicate a partire dall'entrata in vigore del provvedimento legislativo di autorizzazione delle risorse economiche e che, fino all'entrata in vigore del predetto provvedimento, sarebbero continuate ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257.

Tuttavia l'articolo 8 del successivo decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 (in supplemento ordinario n. 10 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 8 del 12 gennaio 2000), modificava la predetta disposizione, estendendo la «sospensione» dall'articolo 37 all'articolo 42 del decreto legislativo n. 368 del 1999 ed includendo, quindi, anche le disposizioni che introducevano il contratto di formazione (lavoro), originariamente già entrate in vigore.

Il quadro normativo così delineatosi, veniva ulteriormente modificato con la legge 23 dicembre 2005, n. 266 (in supplemento ordinario n. 211 alla *Gazzetta Ufficiale* 29 dicembre 2005, n. 302 - legge finanziaria 2006), che all'articolo 1, comma 300, stabiliva che le disposizioni di cui agli articoli da 37 a 42 del decreto legislativo n. 368 del 1999 si dovessero applicare a decorrere dall'anno accademico 2006-2007.

Infine, successivamente, veniva emanata la direttiva 2005/36/CE del Parlamento euro-

peo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali che è stata recepita con legge 6 febbraio 2007, n. 13 (legge comunitaria 2006) e con decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206. Tale direttiva, volta ad abrogare e sostituire la citata direttiva 93/16/CEE, all'articolo 25 stabiliva che la formazione avvenisse «a tempo pieno, in luoghi appositi riconosciuti dalle autorità competenti e implica la partecipazione a tutte le attività mediche del dipartimento in cui essa avviene, anche alle guardie, in modo che lo specialista in formazione dedichi alla formazione pratica e teorica tutta la sua attività professionale per tutta la durata della settimana di lavoro e per tutto l'anno, secondo modalità fissate dalle competenti autorità. Di conseguenza i posti vanno adeguatamente retribuiti».

Il complesso quadro normativo sin qui rappresentato ha determinato una situazione che riconosce ai laureati in medicina, a partire, unicamente, dall'anno accademico 2006-2007, vincitori di concorso l'assegnazione di un contratto di formazione specialistica per l'intera durata del corso e di un trattamento economico pari ad euro 25.000 per i primi due anni accademici e ad euro 26.000 per gli ultimi tre; gli stessi hanno diritto alla copertura previdenziale e alla maternità.

Al contrario, i laureati medici che si sono iscritti al corso in anni accademici precedenti, sebbene abbiano svolto il loro corso, con modalità identiche, hanno ricevuto solamente la borsa di studio sopra indicata, peraltro mai rivalutata.

Mal si comprende ed appare affatto discriminatorio il fatto che obblighi ed attività identiche, durante lo svolgimento dei rispettivi corsi di formazione specialistica, previsti direttamente dalle direttive 82/76/CEE e 93/16/CEE, abbiano avuto trattamenti remunerativi, contributivi, assistenziali e di riconoscimento di carriera differenti.

A ciò si aggiunga che, in ogni caso, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 257 del 1991, attuativo della direttiva 82/76/CEE, il trattamento economico di lire 21.500.000 annuali avrebbe dovuto essere incrementato al tasso annuale di inflazione e rideterminato ogni triennio con decreto ministeriale, facendo riferimento ai miglioramenti stipendiali minimi previsti dalla contrattazione collettiva del settore.

Tuttavia, anche in questo caso lo Stato italiano ha tenuto fermo l'importo della remunerazione-retribuzione per circa ven-

t'anni, in aperta violazione del principio di adeguatezza della stessa.

Il presente disegno, ispirato ai principi di equità e giustizia, intende porre definitivamente rimedio, mediante il riconoscimento ai medici specializzandi di un congruo indennizzo, di quanto loro dovuto e previsto dalla normativa europea e nazionale. Ciò anche al fine di risolvere definitivamente l'enorme contenzioso legale apertosi tra i medici che non hanno visto riconoscersi un loro legittimo diritto e lo Stato italiano.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

*(Riconoscimento economico retroattivo del periodo di formazione)*

1. Ai medici ammessi alle scuole di specializzazione universitarie in medicina dall'anno accademico 1991-1992 all'anno accademico 2005-2006 che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano presentato domanda giudiziale per il riconoscimento retroattivo delle previsioni di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, alla legge 6 febbraio 2007, n. 13, e al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, nonché per il risarcimento dei danni subiti per l'omesso o tardivo recepimento nei loro confronti delle direttive 75/362/CEE e 75/363/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, 82/76/CEE del Consiglio, del 26 gennaio 1982, 93/16/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993 e 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca corrisponde, a titolo forfettario, un indennizzo onnicomprensivo di 13.000 euro per ogni anno del corso di specializzazione frequentato in ragione della durata legale dello stesso.

2. Non si dà luogo al pagamento di interessi legali né a somme a titolo di rivalutazione monetaria.

## Art. 2.

*(Estensione degli altri benefici)*

1. Ai medici specialisti di cui all'articolo 1 della presente legge sono applicate, retroattivamente, le previsioni di cui agli arti-

coli 41 e 45 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni.

Art. 3.

*(Modalità di pagamento)*

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca determina, con proprio decreto, stabilisce il termine entro il quale, a pena di decadenza, deve essere trasmessa l'istanza di corresponsione degli indennizzi di cui all'articolo 1, lo scaglionamento dei pagamenti, nonché le modalità di inoltro, di sottoscrizione e di autocertificazione dell'istanza secondo la normativa vigente in materia.

Art. 4.

*(Copertura finanziaria)*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

